

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 11 agosto 2016

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 8 agosto 2016 - n. 7936

Approvazione «Bando Travel Trade – Interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi» in attuazione della d.g.r. x/5196 del 23 maggio 2016

IL DRIGENTE DELLA STRUTTURA IMPRESE TURISTICHE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2015, n. 4235 «Il Provvedimento Organizzativo 2015» con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle direzioni generali tra cui la direzione sviluppo economico;

Vista la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013, con il quale si evidenzia la necessità, per la valorizzazione dell'offerta turistica sul mercato nazionale ed internazionale di rivedere i criteri di segmentazione e di progettazione e sviluppo dell'offerta turistica, tenendo conto della trasformazione dei modelli di consumo turistico che si manifesta con il passaggio da «prodotto turistico» a «esperienze turistiche» specificamente progettate per specifici segmenti e, con l'emergere di nuovi segmenti turistici, caratterizzati da nuove e differenti esigenze rispetto a quelli tradizionali;

Richiamato l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con d.g.r. n. 5009 dell'11 aprile 2016 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

Richiamata altresì la d.g.r. n. X/5196 del 23 maggio 2016 «Bando Travel Trade – Interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi» con la quale:

- sono stati approvati i criteri attuativi del bando sopra citato;
- è stata individuata Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando per l'istruttoria formale e di merito prevedendo a carico di Regione Lombardia, complessivi € 1.500.000,00 da trasferire al suddetto ente per la realizzazione del bando;

Richiamato il decreto n. 7283 del 25 luglio 2016 relativo all'impegno di € 1.500.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia per il bando «Traveltrade: interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi» e contestuale liquidazione di € 1.000.000,00 a Unioncamere Lombardia;

Ritenuto di dare attuazione ai provvedimenti citati approvando il bando «Travel Trade – Interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi» di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che gli aiuti ai soggetti richiedenti sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato regolamento;

Dato atto che gli aiuti non saranno erogati:

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
- ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 nonché che attestati di non rientrare nelle spe-

cifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (UE) medesimo;

- attestati di non essere stati destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito nella seduta del 2 agosto 2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura

DECRETA

1. Di approvare il Bando «Travel Trade: Interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi», di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.500.000,00 di cui € 1.000.000,00 già disponibili presso Unioncamere Lombardia;

3. Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanziamento siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato Regolamento;

4. Di stabilire che con l'approvazione delle graduatorie si provvederà al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di pubblicare il presente provvedimento e il bando allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito www.unioncamerelombardia.it e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione generale sviluppo economico.

Il dirigente
Franca Alemanni

_____ • _____

TRAVELTRADE: INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RILANCIO E DELLA RICONVERSIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR LOMBARDI

Sommario

1. OBIETTIVI E FINALITÀ
2. AMBITI DI INTERVENTO
3. DOTAZIONE FINANZIARIA.....
4. SOGGETTO GESTORE.....
5. SOGGETTI BENEFICIARI.....
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....
7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DI MERITO
8. IMPORTO ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
9. REGIME DI AIUTO
10. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
11. SPESE AMMISSIBILI
12. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI.....
13. ISPEZIONI E CONTROLLI
14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
15. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.....
16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.
17. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/90
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....
19. COMUNICAZIONI
20. RINUNCIA E DECADENZA.....

1. OBIETTIVI E FINALITÀ

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (Asse 2 - Attrattività e competitività dei territori), intendono favorire e sostenere, con contributi a fondo perduto, proposte progettuali per interventi di rilancio e riconversione delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator lombardi.

Tale azione è finalizzata al sostegno del settore promuovendo lo sviluppo e/o la riconfigurazione del *business model* prioritariamente verso il turismo ricettivo (*incoming*) per progetti coerenti con il posizionamento turistico di Regione Lombardia e aderenti alla brand identity della destinazione Lombardia. Si vuole così riorientare l'offerta turistica lombarda avvalendosi delle reti di agenzie di viaggio e operatori di settore già presenti sul territorio ma dedicati prevalentemente alla vendita di pacchetti turistici e favorire la nascita di nuovi operatori specificamente competenti e finalizzati allo sviluppo del turismo ricettivo (*incoming*) in Lombardia, in attuazione della Dgr n. X/5196 del 23 maggio 2016 "TravelTrade".

2. AMBITI DI INTERVENTO

I progetti di intervento devono essere a supporto del Turismo Ricettivo:

- Incoming: progetti di sviluppo dell'offerta ricettiva per mercati esteri o mercati di prossimità (turisti e residenti lombardi e italiani) coerenti con il posizionamento turistico di Regione Lombardia e con l'offerta esperienziale del territorio lombardo.
- Outgoing: progetti di sviluppo del modello di business in ottica consumer con particolare attenzione alla personalizzazione dell'offerta.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria ammonta a complessivi € 1.500.000,00 di cui € 500.000,00 di natura corrente €1.000.000,00 di natura capitale.

4. SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore dell'iniziativa è Unioncamere Lombardia.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'iniziativa i partenariati composti da almeno 10 soggetti appartenenti alla categoria di tour operator, agenzie di viaggio lombardi e/o guide turistiche.

5.1 Requisiti per le imprese e le guide turistiche

5.1.1 Imprese

Le imprese al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- a) essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale e avere sede operativa in Lombardia o impegnarsi a costituirla entro la data di erogazione del contributo;

- b) non essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- d) svolgere un'attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione della proposta progettuale di cui alla divisione
 - 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse) e tutti i sottodigit.

Nel caso di impresa in franchising, il soggetto è tenuto a produrre copia del contratto di affiliazione al fine di un'istruttoria che permetta di valutare in concreto l'esistenza di influenza dominante. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente il contributo, ai fini del calcolo del massimale dei € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, deve sommare gli aiuti *de minimis* ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa unica di cui all'art. 2 c. 2, ubicate sul territorio nazionale.

Ai sensi della l.r. 8/2013, le imprese beneficiarie di agevolazioni coperte dalla quota parte di cofinanziamento regionale che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono rimuovere tali apparecchi eventualmente detenuti a qualsiasi titolo alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario e non potranno procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione dello stesso.

5.1.2 Guide turistiche e accompagnatori.

Le guide turistiche e gli accompagnatori devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere avviato la propria attività professionale, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
- b) avere eletto a luogo di esercizio prevalente della suddetta attività professionale, uno dei Comuni della Regione Lombardia, come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i.;
- c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico comprovata dal tesserino personale di riconoscimento.

5.1.3 Compiti del capofila e Accordo di Partenariato

Ai fini della presentazione dei progetti, i soggetti partner del partenariato devono individuare un soggetto Capofila, unico referente nei confronti di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia e formalizzare il partenariato mediante la sottoscrizione di un Accordo di Partenariato secondo il modello Allegato B.

Qualsiasi partner può fungere da capofila.

In particolare, è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione in nome e per conto del partenariato;
- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto del partenariato;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e/o sulla realizzazione dell'intervento.

Tutti i partner imprese devono essere autonome tra di loro all'interno dello stesso partenariato.

Tutti i partner che costituiscono il partenariato:

- devono aderire economicamente come indicato all'Articolo 8;
- devono risultare, ai fini della concessione del contributo, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità del singolo partner e del partenariato in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi previsti.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I capofila presentano le proposte progettuali definitive in modalità telematica attraverso il sito <http://webtelemaco.infocamere.it>

dalle ore 12.00 del 26 settembre 2016 alle ore 12.00 del 31 ottobre 2016

Prima di presentare domanda è necessario che il capofila sia registrato ai servizi di "consultazione + invio pratiche" di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it.

Appena conclusa la fase di registrazione, il soggetto iscritto riceverà, presso l'e-mail indicata in fase di registrazione, una mail con le credenziali per l'accesso e una mail con la password.

La registrazione al sito www.registroimprese.it, necessaria per accedere al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> ed inviare la domanda di contributo, va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura dei termini di presentazione delle domande.

A tal fine, il Capofila Con le credenziali e relativa password dovrà:

- collegarsi al sito <http://webtelemaco.infocamere.it>;
- seguire il seguente percorso:
 - Sportello Pratiche,
 - Servizi e-gov,
 - Contributi alle imprese,
 - Accedi,
 - Inserire user e password;
 - Selezionare lo sportello "Unioncamere Lombardia" e il bando "codice 16TT Bando Traveltrade";

- compilare il form con i dati dell'impresa, si genererà il Modello base della domanda;
- tale modello dovrà essere firmato digitalmente (scaricarlo sul proprio pc e procedere con la firma digitale) e con la funzione "Allega" dovrà essere allegato alla pratica telematica;
- successivamente procedere con alla funzione allega e inserire i seguenti documenti obbligatori previsti dal bando, firmati digitalmente e *reperibili sul sito di Unioncamere Lombardia alla sezione "Bandi e contributi alle imprese"*;
- al termine, procedere all'invio telematico (seleziona "invio pratica"). Riceverete per accettazione, all'indirizzo di PEC indicato in fase di domanda, il numero di Protocollo della pratica telematica inviata.

La documentazione da caricare elettronicamente sul sistema informativo e disponibile sul sito www.unioncamerelombardia nella sezione "contributi alle imprese" è la seguente:

- Scheda Progetto (Allegato A) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila,
- Accordo di Partenariato (Allegato B) sottoscritto in forma autografa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner, salvato in formato .pdf, sottoscritto con firma digitale dal capofila e inviato con allegate le copie dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto con firma autografa;
- Prospetto delle spese (Allegato C) sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del capofila;
- "Dichiarazione "De Minimis" (Allegato D) sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del capofila e dai legali rappresentanti dei soggetti partner.

L'Accordo di Partenariato deve contemplare impegni, risorse e ruoli di tutti i partner.

Tutti i soggetti membri del partenariato presentano la proposta progettuale tramite il capofila:

- sottoscrivendo un apposito Accordo di partenariato da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione, specificandone ruoli e benefici;
- indicando chiaramente sia nel budget di spesa, in sede di presentazione della proposta, sia in fase di rendicontazione finale del progetto realizzato, le rispettive compartecipazioni finanziarie.

Ciascun soggetto partner deve sottoscrivere, nell'Accordo di partenariato definitivo, l'impegno a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e in conformità al progetto presentato;
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente avviso e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- realizzare il progetto sul territorio lombardo;
- rendicontare le spese sostenute.

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DI MERITO

L'istruttoria di ammissibilità formale delle proposte progettuali è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di richiedere con PEC Posta Elettronica Certificata al capofila i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'istruttoria tecnica delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili è svolta da Unioncamere Lombardia e validata da un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentanti regionali e di Unioncamere Lombardia da nominare con apposito provvedimento regionale.

CRITERI	PESO
Efficacia della proposta in relazione alle fasi di ideazione, costruzione e vendita dei pacchetti integrati e personalizzati di offerta	Max 25
Qualità del progetto proposto in termini di impatto atteso, mercati target proposti e innovazione e integrazione con nuove tecnologie (app, mini-video, promozione social, gamification,...)	Max 25
Coerenza del piano di spesa in relazione all'intervento proposto	Max 20
Sinergia e integrazione con altre azioni promozionali definite da Regione Lombardia e dal Sistema Camerale lombardo (es.: Anno del turismo, Cult City, Turismo Religioso, ecc.)	Max 10
Progetti di turismo domestico e incoming specificamente rivolti a valorizzare l'offerta turistica lombarda	Max 10
Numero di aderenti al partenariato	2 punti per ogni impresa aggiuntiva rispetto al minimo previsto fino ad un max di 8 punti
Progetti di valorizzazione degli ambiti strategici quali: Siti Unesco, Cicloturismo, Wellness, enogastronomia	Max 2
PUNTEGGIO MASSIMO	100
PUNTUGGIO MINIMO	70

Saranno ritenuti ammissibili al contributo i progetti che avranno totalizzato un punteggio minimo di 70 punti.

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione delle domande

8. IMPORTO ED ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo totale concedibile è pari al 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di € 100.000 per partenariato. L'investimento minimo previsto per partenariato è pari a € 50.000,00 e il minimo investimento per ciascun partner è fissato in € 500,00 per le guide turistiche e € 1.000,00 per le imprese.

Il contributo per il singolo partner sarà calcolato in maniera proporzionale rispetto all'investimento ammesso.

Intensità Contributo Concedibile per aggregazione	Minimo Investimento per aggregazione	Massimo Contributo per aggregazione
50%	€ 50.000,00	€ 100.000,00

Al termine della fase di valutazione di merito di cui all'articolo 7 il Nucleo di Valutazione redige la proposta di graduatoria finale. La graduatoria, sulla base degli esiti istruttori e della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, è approvata con provvedimento del Dirigente della Struttura Imprese Turistiche di Regione Lombardia.

Il capofila deve comunicare a mezzo PEC Posta Elettronica Certificata all'indirizzo bandi3.Ucl@legalmail.it entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria – pena la decadenza dal diritto al contributo - l'accettazione incondizionata del contributo medesimo.

9. REGIME DI AIUTO

I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), in particolare in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente

concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto fissata in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Sono inoltre cumulabili con altri aiuti "de minimis" nei limiti dei massimali pertinenti

10. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; farà fede la data della quietanza dell'ultima fattura cronologicamente ammissibile.

Il capofila può richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 mesi. L'eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata a Unioncamere Lombardia a mezzo PEC Posta elettronica Certificata all'indirizzo bandi3.ucl@legalmail.it al massimo entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse.

11. SPESE AMMISSIBILI

Ogni progetto presentato può prevedere più voci di spesa che potranno essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda e fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria (farà fede la data della quietanza dell'ultima fattura cronologicamente ammissibile) salvo proroga.

Ai fini del calcolo del contributo tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA ad esclusione dei casi in cui l'imposta è un costo.

In particolare, sono ammissibili:

Spese di natura corrente nella misura massima del 35% dell'investimento complessivo

- a) Acquisizione di servizi e consulenze esclusivamente funzionali al progetto
- b) Spese di viaggio e soggiorno esclusivamente per azioni funzionali al progetto
- c) Attività di comunicazione e promo commercializzazione *on line* e *off line*;
- d) Formazione del personale dipendente e dei soci/amministratori/titolari per le imprese e formazione personale per le guide, esclusivamente acquisite da soggetti terzi esterni al partenariato e correlata
 - all'utilizzo degli strumenti digitali e di comunicazione acquisiti
 - all'acquisizione di tecniche di comunicazione, marketing, promo commercializzazione e lingue straniere;
- e) Spese di personale per un massimo del 10% della somma delle spese dalla lettera a) alla lettera d)

Spese di natura capitale

- f) Acquisto di hardware esclusivamente funzionale al progetto
- g) Acquisto e sviluppo di software (vendita e fatturazione on line, e-commerce, interfacciamento con esercizi ricettivi in Lombardia, tracciamento azioni cliente, sistemi di loyalty, CRM, customer care digitale, ...)
- h) Spese per la ristrutturazione, l'arredamento, l'installazione di impianti esclusivamente funzionali al progetto per le sole agenzie turistiche e di viaggio

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- materiale di consumo e minuterie;
- acquisto e locazione di fabbricati;
- impianti e macchinari;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenza per la stesura e la presentazione della domanda;
- spese notarili ed oneri accessori;
- beni e servizi forniti da società controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- locazione finanziaria o leasing;
- autofatturazioni o fatturazioni tra i soggetti appartenenti al medesimo partenariato, comprese le spese di personale.

Compensazioni delle spese

In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse compensazioni tra le spese ammissibili in una percentuale massima del 20% rispetto all'investimento complessivo, fermo restando che ogni partner deve comunque sostenere una quota parte dell'investimento.

Qualora in fase di attuazione si rendessero necessarie modifiche con compensazioni superiori al 20%, esse dovranno essere segnalate tempestivamente a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per approvazione e in ogni caso prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute in quanto oggetto di valutazione e di eventuale autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento.

Ogni richiesta di modifica deve pervenire a mezzo e-mail, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del capofila richiedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: bandi3.ucl@legalmail.it indicando come oggetto "NOME CAPOFILA-Richiesta di Variazione delle spese ammissibili Bando "TravelTrade".

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione a favore dei beneficiari avverrà da parte di Unioncamere Lombardia con le seguenti modalità:

- a fondo perduto e in un'unica soluzione;
- al netto delle ritenute previste dalla legge;
- a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese di progetto presentate e ritenute ammissibili.

L'importo dell'erogazione in un'unica soluzione sarà oggetto di rideterminazione in presenza di una spesa ammissibile rendicontata inferiore a quella ammessa.

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, il capofila del partenariato dovrà presentare la rendicontazione online all'indirizzo <http://webtelemaco.infocamere.it> accedendo alla sezione "Servizi e-gov" nel menu in alto a destra, e selezionando la voce "Contributi alle Imprese".

Le istruzioni per completare la rendicontazione saranno inserite in un apposito manuale pubblicato sul sito di www.unioncamerelombardia.it.

Devono essere allegati, pena la decadenza dal diritto al contributo:

- l'apposito modulo di rendicontazione (Allegato E) delle spese sostenute dal capofila e dai partner, compilato e firmato con firma digitale del legale rappresentante capofila recante l'elenco delle fatture e/o dei documenti contabili probanti e delle relative quietanze sottoscritto ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- la relazione tecnica della realizzazione del progetto sull'attività svolta e i risultati ottenuti;
- le fatture quietanzate relative all'investimento complessivamente ammesso riferite sia al capofila sia ai partner;
- dichiarazione "de minimis" compilata da tutti i partner del partenariato secondo l'Allegato D "dichiarazione "de minimis", solo in caso di variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Le fatture quietanzate relative all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenute agli atti ed esibite in caso di controlli e dovranno riportare la dicitura: "Spese per realizzazione Programma cofinanziato sulla Iniziativa TraveTrade".

In sede di rendicontazione, il capofila agisce quale referente amministrativo unico, anche in nome e per conto dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
- i termini di consegna e le modalità di pagamento;
- la coerenza delle spese con il progetto presentato in fase di domanda (voci di spesa chiaramente dettagliate).

Per provare il pagamento con le fatture quietanzate devono essere presentati, unitamente alle fatture, documenti contabili comprovanti con certezza l'avvenuto pagamento

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni).

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di autofatturazione e/o di fatturazione tra i soggetti appartenenti alla medesima partnership.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) pari almeno al 70% delle spese ammesse. In caso di spese rendicontate e approvate tra il 70% e il 99,99% di quanto ammesso, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente. Qualora il costo rendicontato e approvato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà revocato in toto.

Unioncamere Lombardia eroga il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione esclusivamente a fronte della verifica della correttezza della documentazione presentata e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

13. ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, anche tramite propri Enti o delegati, possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sugli investimenti e sulle spese dei programmi di intervento presso la sede del beneficiario, dei partner e degli investimenti sui programmi e sulle spese oggetto di intervento.

I controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ...).

14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari e i partner sono obbligati, a pena di decadenza dal diritto al contributo:

- a rispettare tutte le condizioni previste dal bando;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal bando;
- ad assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della erogazione del contributo;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate
- a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- a rendicontare l'investimento complessivamente ammesso con riferimento sia al cofinanziamento del capofila sia dei partner;
- a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo;
- a rispettare le regole del regime d'aiuto de minimis.

15. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Franca Alemanni - Dirigente pro tempore della Struttura Imprese Turistiche

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.

Il presente avviso è pubblicato:

- sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia;
- sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;
- sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.;
- sul sito web di Unioncamere Lombardia, all'indirizzo www.unioncamerelombardia.it.

Per informazioni relative al **contenuto** del presente provvedimento:

ENTI	Email
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it indicando nell'oggetto "Bando TravelTrade"
UNIONCAMERE LOMBARDIA	bandoicc@lom.camcom.it indicando nell'oggetto "Bando TravelTrade"

17. INFORMATIVA AI SENSI DELLA L 241/90

- Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Struttura Imprese Turistiche della Direzione Generale Sviluppo Economico

- L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore –Piazza Città di Lombardia, 1 –20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – nella persona del Direttore Generale pro tempore della D.G. Sviluppo Economico.
- Unioncamere Lombardia - Via Ercole Oldofredi, 23 - 20122 Milano - nella persona del Segretario Generale.

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:

- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.

19. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta certificata del capofila specificato nella domanda.

20. RINUNCIA E DECADENZA

La rinuncia, adeguatamente motivata e legata a cause intervenute successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia con il seguente oggetto: “[nome capofila] BandoTravelTrade–Rinuncia contributo [nome progetto]” all'indirizzo di posta certificata bandi3.ucl@legalmail.it.

Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione formale di rinuncia al contributo anche a nome della partnership firmata dal legale rappresentante del beneficiario/capofila e accompagnata dalla copia del documento di identità del medesimo, in corso di validità.

Il contributo è soggetto a decadenza anche in caso di:

- mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato;
- mancata conclusione del progetto ovvero mancata presentazione della rendicontazione nei tempi previsti dal bando;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di domanda
- mancata rendicontazione delle spese sostenute dai partner
- rinuncia da parte del soggetto beneficiario partner
- mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime de minimis.

In caso di sopraggiunta decadenza dalla concessione dell'aiuto finanziario i soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o di rideterminazione del contributo.